



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli

ORDINANZA N. VEDASI STRINGA PROTOCOLLO

**(Ritrovamento relitto aereo nello specchio acqueo del litorale del comune di Castellabate
– parziale modifica coordinate geografiche)**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

VISTA: la propria ordinanza n°61/2016 del 27.07.2026 afferente al ritrovamento di un relitto aereo nello specchio acqueo del litorale del comune di Castellabate;

RILEVATO CHE risulta necessario apportare una correzione coordinata geografica della Latitudine al punto “B”; dello specchio acqueo interdetto;

CONSIDERATA: la necessità di dover garantire i prioritari interessi correlati alla tutela della sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare e con specifico riferimento alle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTI: gli articoli 17 (*Attribuzione degli uffici locali*), 30 (*Uso del demanio marittimo*) e 81 (*Altre attribuzioni di polizia*) del Regio Decreto 30.03.1942, n°327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione) e l'articolo 59 (*Ordinanza di polizia marittima*) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

RENDE NOTO :

che l'Ordinanza n. 61/2026 in data 28.07.2026 è parzialmente modificata nel modo che segue:

Articolo 1

(Interdizione specchio acqueo)

Nello specchio acqueo le cui coordinate geografiche (Datum WGS 84) sono meglio sotto individuate, è **severamente vietata la navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, la pesca ed ogni attività di superficie o subacquea connessa con gli usi del mare.**

COORDINATE GEOGRAFICHE (DATUM WGS 84):

boa	Latitudine	Longitudine
A	40° 13'43.15" N	014° 54' 12.92" E
B	40° 13'36.39" N	014° 54' 21.57" E
C	40° 13'29.63" N	014° 54' 12.98" E
D	40° 13'36.39" N	014° 54' 03.81" E

ORDINA:

Articolo 1

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 2 – (Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si applicano le prescrizioni ed i divieti impartiti con l'ordinanza n. 61/2026 testé citata, che per pronta consultazione si riporta in allegato (vds. **Allegato 01**).

Articolo 2

(Pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, data della firma digitale

p. IL COMANDANTE

T.V. (CP) Vincenzo CHETTA t.a.

IL REGGENTE

1° Lgt. Np Amleto TARANI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.